

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	1305
Comunicazioni del Presidente :	
PRESIDENTE	1305
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Sistemazione del credito agrario nella regione ligure. (1919)	1305
PRESIDENTE	1305, 1306, 1307
ARCANGELI, <i>Relatore</i>	1305, 1307
LUCIFREDI	1306
CHIOSTERGI	1306
CAVALLARI	1306
SULLO	1307
RUSSO CARLO	1307
VICENTINI	1307
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CECCHERINI: Firma dei tipi di frazionamento catastale. (1977)	1308
PRESIDENTE	1308, 1309
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1308
MAROTTA	1308, 1309
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	1308
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	1309

La seduta comincia alle 13,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a termini dell'articolo 40 del regolamento della Camera, hanno chiesto di partecipare alla seduta, per l'esame del disegno di legge n. 1919, i deputati Lucifredi, Viale e Russo Carlo.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione del credito agrario nella regione ligure. (1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione del credito agrario nella regione ligure.

Il relatore, onorevole Arcangeli, ha facoltà di riferire.

ARCANGELI, *Relatore*. Sarò breve anche perché il problema non mi sembra richieda

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

una lunga discussione. Si tratta di questo: il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, mise in liquidazione l'Istituto federale di credito agrario per la Liguria e stabilì la sua sostituzione con una costituenda « Sezione di credito agrario delle Casse di risparmio della Liguria ».

Non si raggiunse però un perfetto accordo su questo punto, data l'impossibilità in cui versava il Federagrario ligure, di far fronte alle spese di gestione con i suoi scarsi proventi e della conseguente opportunità di sostituire ad esso un ente con un'organizzazione più economica. La impossibilità di raggiungere un accordo fra i partecipanti condusse poi, alla necessità di sistemare la cosa attraverso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte con l'istituzione di una sezione per la Liguria.

Data l'impossibilità di poter effettuare il credito agrario da parte della Sezione di credito agrario delle casse di risparmio della Liguria, si è determinata l'opportunità di unire tale Sezione all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, il quale, ripeto, dovrebbe avere una apposita sezione per la Liguria. L'opportunità di questo disegno di legge è originata dalla trasformazione della denominazione dell'istituto e dalla modificazione del citato decreto legislativo n. 701.

Ritengo pertanto che il disegno di legge possa essere approvato; chiedo però la soppressione dell'articolo 3 in conformità alla decisione già altre volte presa dalla Commissione finanze e tesoro di derogare cioè alla norma concernente l'entrata in vigore delle leggi soltanto in casi di effettiva urgenza del provvedimento.

Avverto, inoltre, che la IX Commissione permanente (Agricoltura) con lettera del 14 corrente ha comunicato di aver espresso parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Come ha già annunciato il presidente, partecipo alla discussione di questo disegno di legge insieme agli onorevoli Viale e Russo Carlo ai sensi dell'articolo 40 del regolamento della Camera. Vorrei mettere in evidenza, anche a nome degli altri colleghi liguri, la necessità che di questo istituto ha la nostra regione. Da dieci anni, in Liguria, non funziona più il credito agrario. Vorrei sottolineare un punto indispensabile, emerso dai contatti che abbiamo avuto prima di questa riunione con il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste onorevole Colombo e con il sottosegretario per il tesoro, onorevole Gava.

Si tratta della necessità di assicurare, con questo disegno di legge, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria un concorso statale per i mutui che verranno ad essere erogati nella regione ligure; altrimenti si pregiudicherebbe gravemente la regione piemontese. Infatti, il concorso attribuito a quell'istituto è destinato soltanto alle necessità del Piemonte. Siccome ora si tratta di allargare la sua sfera d'azione, è necessario che esso possa disporre del concorso dello Stato per i mutui da contrarre. Riducendo ai minimi termini le nostre maggiori richieste originarie, io e i colleghi onorevoli Viale e Russo Carlo proponiamo il seguente articolo aggiuntivo:

« È autorizzata la spesa di lire 20 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1980-81 per la corresponsione del concorso statale sui mutui di miglioramento fondiario che saranno concessi alla regione ligure dall'Istituto di cui al precedente articolo.

« Per l'esercizio finanziario 1951-52 la detta spesa farà carico al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

La somma di 20 milioni annui rappresenta il corrispettivo del concorso statale su circa 800 milioni di mutuo complessivo. È una cifra estremamente modesta, che ci auguriamo possa essere aumentata in un secondo tempo.

CHIOSTERGI. Dichiaro di aderire all'emendamento testé presentato.

Vorrei inoltre dire che se non vi fosse questa aggiunta, la legge che stiamo per votare rappresenterebbe un pericolo, anziché un bene. Il Piemonte dovrebbe dare alla Liguria un aiuto senza averne i mezzi, oppure si dovrebbero usare i mezzi destinati al Piemonte stesso.

CAVALLARI. Ho avuto l'incarico dai colleghi liguri, della mia parte politica, e precisamente dagli onorevoli Pessi e Minella Angiola, di manifestare in Commissione il loro parere, il quale è, in sostanza, favorevole a questo disegno di legge, pur comportando alcune riserve di carattere politico, specie per quanto riguarda la futura organizzazione regionale. I colleghi liguri avrebbero preferito (e anch'io con loro) che questa *contaminatio* interregionale non fosse avvenuta, onde poter conservare all'istituto quel suo carattere regionale, anche in osservanza alle norme costituzionali, le quali contemplano, fra le varie competenze dell'ente regione, anche quelle funzioni delle quali in questo momento stiamo discutendo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

Con queste riserve di carattere politico, io dichiaro, anche a nome dei colleghi liguri, che voterò a favore del disegno di legge e dell'emendamento Lucifredi ed altri.

SULLO. Il citato decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, metteva in liquidazione l'istituto federale di credito agrario per la Liguria e stabiliva la sua surrogazione. Evidentemente il problema finanziario per quanto riguarda il contributo statale doveva esistere anche per questa sezione di credito agrario delle casse di risparmio della Liguria, che veniva istituita da tale decreto. Come mai non ci si è pensato? Vorrei sapere anche cosa dà lo Stato per l'istituto di credito agrario piemontese. Qual'è la somma stabilita per il Piemonte?

RUSSO CARLO. Anche a nome dei colleghi liguri, dichiaro che le preoccupazioni sollevate dall'onorevole Cavallari sono state anche le nostre. Noi avremmo preferito che si fosse costituito un istituto apposito per la Liguria. Difficoltà d'ordine tecnico hanno consigliato questa soluzione, che rappresenta il male minore, data l'attuale situazione.

VICENTINI. Desidererei un chiarimento. Il secondo capoverso dell'articolo 2 dice esattamente: « I fondi patrimoniali che eventualmente risultassero dalla liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, saranno ripartiti tra le casse di risparmio partecipanti », cioè, praticamente, fra gli azionisti. Ora, è necessario specificare ciò? A me sembra una norma generale.

LUCIFREDI. Conoscendo la situazione di fatto, risponderò io all'onorevole Vicentini. La preoccupazione è completamente ingiustificata, perché i fondi patrimoniali non residuano. Residua soltanto una controversia fra le Casse e i propri dipendenti per la liquidazione, perché non vi sono fondi per la liquidazione stessa.

ARCANGELI, *Relatore*. In tal modo è stata data la risposta alla prima domanda dell'onorevole Sullo.

Ritengo che l'emendamento sia accettabile anche per quanto riguarda l'attribuzione al capitolo 101 del bilancio del Ministero dell'agricoltura, perché mentre nell'esercizio 1950-51 tale capitolo aveva come stanziamento la somma di lire 220 milioni, nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1951-52 sono stati aggiunti altri 200 milioni e in una nota di esso si dice: « Aumento proposto in relazione al provvedimento legislativo in corso di approvazione che eleva il limite annuo di impegno per le spese previste nel capitolo ».

All'altra preoccupazione manifestata dall'onorevole Sullo non so rispondere perché non ho elementi sufficienti; ma poiché lo stanziamento del capitolo è stato aumentato, ripeto, a 420 milioni di lire, è da presumere che, essendo 17 le regioni d'Italia, potranno destinarsi 20 milioni alla Liguria, alla quale da oltre 10 anni non viene dato nulla; non credo che ciò costituisca una sperequazione per le altre regioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, costituito ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, assume la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed è autorizzato ad esercitare, secondo le norme vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche nella regione ligure.

All'Istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre gli attuali partecipanti dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.

Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Lucifredi, Russo Carlo e Viale:

È autorizzata la spesa di lire 20.000.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1980-81 per la corresponsione del concorso statale sui mutui di miglioramento fondiario che saranno concessi nella regione ligure dall'Istituto di cui al precedente articolo.

Per l'esercizio finanziario 1951-52 la detta spesa farà carico al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Lo pongo in votazione avvertendo che, se approvato, assumerà il numero 2.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

Passiamo all'articolo 2 che, in sede di coordinamento, diventa articolo 3:

« Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, sono abrogati.

« I fondi patrimoniali che eventualmente risultassero dalla liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, saranno ripartiti tra le Casse di risparmio partecipanti.

Le anticipazioni concesse dallo Stato allo Istituto di cui al comma precedente, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, e successive modificazioni, sono trasferite allo Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, fermi l'obbligo ed i termini del rimborso previsti da tali disposizioni ».

Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, sono così modificati:

« Il personale già in servizio presso l'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti né potrà essere utilizzato dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verrà licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

« Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonché gli atti di trasferimento di attività e passività dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge, che diverrebbe articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

L'onorevole relatore ne ha proposto la soppressione.

Pongo in votazione la soppressione di tale articolo.

(È approvata).

Il disegno di legge che consta, pertanto, di tre articoli sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Ceccherini: Firma dei tipi di frazionamento catastale. (1977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Ceccherini: Firma dei tipi di frazionamento catastale.

L'onorevole Turnaturi, relatore, ha facoltà di riferire.

TURNATURI, *Relatore*. Scopo della proposta di legge è di riconoscere anche ai periti edili, regolarmente iscritti nel proprio albo professionale, l'autorizzazione a firmare i tipi di frazionamento catastale, che, a norma della legge n. 1043 del 17 agosto 1941, dovrebbero essere firmati da un ingegnere, ovvero da uno dei seguenti professionisti: dottori in scienze agrarie, geometri, periti agrimensori o periti agrari.

L'onorevole Ceccherini basa la sua proposta di legge sulla considerazione che i periti edili per conseguire il titolo di studio debbono compiere studi particolari, specialmente per quanto riguarda la topografia e i rilevamenti topografici e basa la propria richiesta anche sulla considerazione che l'amministrazione finanziaria, che è quella cui preme il rilevamento di questi frazionamenti catastali, equipara il titolo di studio di perito edile a quello di geometra ai fini dei concorsi indetti dalla stessa amministrazione per il gruppo B.

A me pare che la proposta di legge Ceccherini possa essere accolta. Potrei soltanto soggiungere che, come giustamente faceva rilevare il ministro delle finanze, sarebbe molto opportuno estendere lo stesso riconoscimento anche agli architetti, perché non capisco come i geometri possano firmare questi tipi di frazionamento catastale e gli architetti che sono laureati non possano farlo.

Per questa ragione propongo di aggiungere nell'articolo unico la parola « architetto » dopo l'altra: « ingegnere ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAROTTA. Domando se questi frazionamenti catastali si riferiscono solo ai fabbricati o anche ai terreni.

TURNATURI, *Relatore*. A tutti e due.

MAROTTA. Per i terreni non lo riterrei opportuno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vi è sempre la garanzia tecnica, in quanto ognuno di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

questi piani di frazionamento non viene accettato se non porta la firma di uno dei professionisti sopra indicati.

MAROTTA. D'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Il comma 3° dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificato con la legge 8 marzo 1950, n. 172, è sostituito dal seguente:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale ».

Ricordo che il relatore onorevole Turnaturi, propone di aggiungere dopo la parola « ingegnere », la parola « architetto ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati oggi.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Sistemazione del credito agrario nella regione ligure » (1919):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

e della proposta di legge CECCHERINI: « Firma dei tipi di frazionamento catastale » (1977):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Palma, Dugoni, Ferreri, Longoni, Marotta, Martinelli, Natali Lorenzo, Pesenti, Scarpa, Schiratti, Spallone, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Vicentini, Walter e Zerbi.

E in congedo:

Saggin.

La seduta termina alle 15,40.